



Sicurezza sui luoghi di Lavoro: cosa cambia col Decreto Fiscale 2021?

Il **Capo III del Decreto Fiscale del 2021** è dedicato al **rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, di cui fanno parte gli articoli 13 e 13-bis.

Su cosa interviene l'art. 13 – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

L'articolo 13 interviene su alcune disposizioni del **decreto legislativo n. 81/2008**, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, **con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.**

Organi di vigilanza – art. 14 D.lgs. 81/08

In particolare il Decreto modifica gli articoli 7-8-13-18-19-26-37-51-52-55-56-79-99 del decreto legislativo n. 81/2008 e sostituisce interamente l'articolo 14 in merito ai **provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare** e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Inoltre, sostituisce anche l'Allegato I con un nuovo allegato I in merito alle **funzioni e alle competenze di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del Lavoro.**

Preposti con compito di vigilanza – artt. 18-19 D.lgs. 81/08

Relativamente all'art.18 è stato inserito il comma *b-bis* con il quale è stato **introdotto l'obbligo per i Datori di Lavoro di individuare un preposto o più preposti con il compito di effettuare le attività di vigilanza** descritte dall'art.19 del T.U. 81/2008 così come modificato dal Decreto Fiscale. Ai sensi del nuovo art.19 del T.U. **il preposto**, oltre a vigilare e sovrintendere sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, dovrà anche **intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.** Nel caso in cui tali indicazioni non verranno poste in essere dai lavoratori avrà il potere di interromperne l'attività lavorativa e comunicarlo ai superiori. Inoltre, **se vengono rilevate delle deficienze dei mezzi o delle attrezzature di lavoro oppure qualsiasi condizione di pericolo sul luogo di lavoro**, se ritenuto necessario, **dovrà essere interrotta l'attività lavorativa** e dovrà esserne data comunicazione tempestiva al Datore di Lavoro o al Dirigente.

Formazione obbligatoria – art. 37 D.lgs. 81/08

L'art. 37 del T.U. relativo alla **formazione obbligatoria** è stato modificato al comma 2 stabilendo che **entro il 30 giugno 2022**, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano **adotti un nuovo accordo. In tale accordo sarà previsto l'accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione. In questo modo sarà specificata la in modo da garantire:**

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Mentre al comma 5 sono stati aggiunti i seguenti periodi: *«L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato».*

Il comma 7 è stato sostituito dal seguente: *«7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro »* .

E' stato infine inserito il comma *7-ter* il quale stabilisce che **le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.**

Cordiali saluti